

Legge 10 aprile 1951 n. 287

Riordinamento dei giudizi di assise.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1951, n. 102.

(Stralcio)

Art.1 - Istituzione delle Corti di assise.

1. In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise che, nella circoscrizione del circolo loro assegnato, giudicano dei reati attribuiti alla loro competenza.

Art.2 - Istituzione delle Corti di assise di appello.

1. In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise di appello, che giudicano sull'appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle Corti di assise.

Art. 2-bis - Costituzione in sezioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo più sezioni delle Corti d'assise e nel medesimo distretto più sezioni delle Corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2.

2. Con identiche modalità si provvede alla soppressione delle sezioni non più necessarie (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della Legge 21 febbraio 1984, n. 14 (Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1984, n. 55).

Art.3 - Composizione delle Corti di assise.

1. La Corte di assise è composta:

a) di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello;

b) di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale;

c) di sei giudici popolari (2).

(2) Articolo così sostituito prima dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, poi dall'art. 1 del D.L. 14 febbraio 1978, n. 31, ed infine dall'art. 1, del D.L. 25 settembre 1987, n. 394.

Art.4 - Composizione delle Corti di assise di appello.

1. La Corte di assise di appello è composta:

a) di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della Corte di appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, che la presiede;

b) di un magistrato della Corte di appello;

c) di sei giudici popolari (3).

(3) Articolo così sostituito prima dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, poi dall'art. 2 del D.L. 14 febbraio 1978, n. 31, ed infine dall'art. 2, D.L. 25 settembre 1987, n. 394.

Art. 5 - Carattere unitario del Collegio giudicante.

1. Magistrati e giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.

Art. 6 - Sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello e numero dei giudici popolari.

(...)

Art.6-bis - Variazioni al numero dei giudici popolari.

1. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis sono apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute nel successivo articolo 23 (4).

(4) Aggiunto dall'art. 2 della Legge 21 febbraio 1984, n. 14 (Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1984, n. 55).

2

Art. 7 - Sessioni della Corte di assise e della Corte di assise di appello.

1. La Corte di assise e la Corte di assise di appello tengono quattro sessioni annuali della durata di tre mesi. I dibattimenti vengono conclusi dallo stesso collegio anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati.

2. Il presidente della Corte di appello per particolari esigenze organizzative, sentito il procuratore generale, può disporre che singoli dibattimenti siano tenuti in luoghi diversi da quello di normale convocazione della Corte di assise e della Corte di assise di appello, nell'ambito del rispettivo territorio (5).

(5) Articolo così sostituito prima dall'art. 2 della Legge. 5 maggio 1952, n. 405, e poi dall'art. 33 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 499.

Art. 8 - Nomina dei magistrati componenti le Corti di assise e le Corti di assise di appello.

(...)

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise.

1. I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello.

1. I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 - Carattere obbligatorio dell'ufficio - Condizione giuridica del giudice popolare.

1. L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive (6).
2. I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sesto (7) e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.

(6) Comma così sostituito dall'art. 2-bis del D.L. 14 febbraio 1978, n. 31.

(7) Ora, magistrati di tribunali.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

1. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Capo II - Procedimento per la scelta dei giudici popolari.

Art. 13 - Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari.

1. In ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli artt. 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello.

3

2. Qualora l'Amministrazione comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una Commissione composta del commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal pretore (8).

(8) Ora presidente del tribunale in virtù del disposto dell'art. 31 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 14 - Invito ad iscriversi negli elenchi dei giudici popolari.

1. Per la formazione degli elenchi preveduti nell'articolo precedente, il sindaco di ciascun Comune, entro il termine di un mese dalla pubblicazione, della presente legge, invita con pubblico manifesto tutti coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a chiedere, non oltre i sessanta giorni successivi, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.

Art. 15 - Accertamenti della Commissione comunale.

1. Gli elenchi sono dalla Commissione comunale compilati e integrati con la iscrizione di ufficio di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non più tardi dei trenta giorni successivi allo scadere del termine di sessanta giorni stabilito nell'articolo precedente.

2. Durante detto termine la Commissione comunale accerta per ognuno degli iscritti il concorso delle condizioni richieste per la iscrizione operando le necessarie modificazioni.

3. Gli elenchi completi sono trasmessi dal sindaco al pretore (9) del mandamento nella cui circoscrizione il Comune è compreso, entro i primi dieci giorni del mese successivo al loro completamento.

(9) Vedi nota n. 8.

Art. 16 - Formazione della Commissione mandamentale e operazioni ad essa demandate.

1. Entro la seconda metà del mese in cui ha ricevuto gli elenchi, il pretore ⁽¹⁰⁾ convoca nel capoluogo del mandamento una Commissione da lui presieduta e formata da tutti i sindaci dei Comuni del mandamento stesso o da consiglieri da loro delegati. Qualora le rappresentanze comunali di uno o più Comuni del mandamento siano disciolte, intervengono alle riunioni i rispettivi commissari governativi o loro delegati.

2. La Commissione mandamentale, assunte le opportune informazioni, accerta per ognuna delle persone comprese negli elenchi il concorso delle condizioni richieste per l'assunzione dell'ufficio di giudice popolare, e compila nei trenta giorni successivi alla convocazione:

- a) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise;
- b) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise di appello.

⁽¹⁰⁾ Vedi la nota n.8.

Art. 17 - Pubblicazione degli elenchi e reclami.

1. Gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono sottoscritti dal pretore ⁽¹¹⁾ e resi noti non più tardi del 15 del mese successivo alla chiusura delle operazioni prevedute nell'articolo precedente in ogni Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione, per dieci giorni, nell'albo pretorio e pubblico manifesto.

2. Ogni cittadino di età maggiore può presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio.

3. Il reclamo, in carta esente da bollo, è presentato nella cancelleria della pretura ⁽¹²⁾.

⁽¹¹⁾ Vedi la nota n. 8.

⁽¹²⁾ Ora tribunale in virtù di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

4

Art. 18 - Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello.

1. Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 17, gli elenchi dei giudici popolari di corte di assise e di corte di assise di appello, i verbali ed i reclami sono trasmessi rispettivamente al presidente del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise e al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello ⁽¹³⁾.

2. Il presidente, ricevuti gli elenchi, i verbali ed i reclami, sentiti il procuratore della Repubblica e il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle operazioni seguenti:

1) rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli articoli precedenti;

2) decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero iscritti indebitamente;

3) forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di assise e rispettivamente di Corte di assise di appello secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;

4) approva gli albi con decreto.

⁽¹³⁾ Comma così sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 19 - Pubblicazione degli albi e reclami.

1. Gli albi, formati a norma dell'articolo precedente, unitamente ai decreti che li approvano sottoscritti dai presidenti dei rispettivi Tribunali sono pubblicati in ciascun Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione per dieci giorni all'albo pretorio e pubblico manifesto.

2. Nel termine di cui al secondo comma dell'articolo 17, ogni cittadino di età maggiore può ricorrere alla Corte di appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni.

3. Il ricorso è depositato nella cancelleria della pretura ⁽¹²⁾, dalla quale deve essere immediatamente trasmesso a quella della Corte di appello.

⁽¹²⁾ Ora tribunale in virtù di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 20 - Decisioni della Corte di appello - Ricorso in cassazione.

(...)

Art. 21 - Aggiornamento degli albi.

1. Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.

2. Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dell'anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise d'appello.

3. Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli artt. 15 e seguenti e i termini e le modalità in esse stabiliti (13).

(13) Articolo così sostituito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405.

Art. 22 - Liste dei giudici popolari.

1. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari e le liste dei giudici popolari supplenti per le Corti di assise di appello e comunica immediatamente le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di assise. La stessa operazione, nei quindici giorni successivi, compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise relativamente ai giudici popolari della Corte

5
stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di assise i giudici compresi in quelle per le Corti di assise di appello.

2. Qualora la Corte di assise e la Corte di assise di appello siano normalmente convocate anche fuori delle loro sedi, il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello formano rispettivamente altre liste di giudici popolari supplenti per quanti sono i Comuni di normale convocazione delle assise.

3. Per ogni Corte di assise e per ogni Corte di assise di appello sono formate sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti, due liste, una per gli uomini ed una per le donne (14).

(14) Tale articolo, già sostituito dall'art. 4 della Legge 5 maggio 1952, n. 405, è stato così sostituito dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1441.

Art. 23 - Procedimento per la formazione delle liste generali dei giudici popolari.

1. Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di assise e per le Corti di assise di appello sono formate con l'intervento del pubblico ministero e del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e l'assistenza del cancelliere, imbussolando, in pubblica udienza, in una urna tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascuna Corte di assise o a ciascuna Corte di assise di appello, e procedendo all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari, prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale, rispettivamente degli uomini e delle donne. Tutti gli iscritti delle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.

2. Per la formazione delle liste dei giudici popolari supplenti vengono imbussolati i numeri corrispondenti agli iscritti negli albi definitivi aventi la residenza nel comune per cui occorre formare la lista e poi si procede alla estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari ordinari prescritto tenendo separate le liste degli uomini e quelle delle donne.

3. Ai fini della formazione delle liste separate dei giudici popolari, uomini e donne, di cui ai due precedenti comma, allorché una delle due liste viene completata, le estrazioni proseguono fino al completamento dell'altra, senza tener conto dei nominativi di coloro che vengono sorteggiati in eccedenza alla lista già formata (15).

(15) Tale articolo, già modificato dall'art. 5 della Legge 5 maggio 1952, n. 405, è stato così sostituito dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1441.

Art. 24 - Imbussolamento delle schede.

(...)

Capo III - Costituzione della Corte di assise e della Corte di assise di appello.

Art. 25 - Giudici popolari della sessione.

1. Quindici giorni prima della conclusione della sessione della Corte di assise o della Corte di assise di appello, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione, con l'assistenza dell'ausiliario, alla presenza del pubblico ministero, estrae dall'urna dei giudici popolari ordinari un numero di schede almeno pari alla metà di quelle in essa contenute e comunque

non superiore a cinquanta.

2. Dell'ordine di estrazione è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dell'ausiliario.

3. Il presidente fissa il giorno e l'ora per la presentazione davanti a sé in seduta pubblica di tutti i giudici estratti, da tenersi non oltre il quinto giorno successivo, dandone avviso al pubblico ministero. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.

4. Nel giorno fissato il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Successivamente il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.

6

5. Se uno o più dei giudici convocati per la seduta pubblica di cui al comma 4 non si presentano o sono dispensati, il presidente, senza ritardo e fino al terzo giorno anteriore a quello di inizio della sessione, procede alle ulteriori estrazioni necessarie per raggiungere, se possibile, il numero di giudici specificato nel comma 1 e provvede agli adempimenti previsti dai precedenti commi (15).

(15) Articolo così sostituito prima dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1441 e poi dall'art. 3 del D.L. 14 febbraio 1978, n. 31, ed infine dall'art. 34 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

Art. 26 - Servizio dei giudici popolari, loro integrazione e sostituzione.

1. I giudici popolari chiamati a prestare servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione.

2. Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata o quando appare comunque opportuno, il presidente dispone che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a dieci, affinché assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

3. Qualora, nel corso della sessione, per l'assistenza dei giudici popolari o per altri motivi, relativamente a una o più delle cause da trattare, diventi impossibile costituire il collegio, questo è completato col chiamare a prestare servizio i giudici popolari della sessione, nell'ordine in cui è avvenuta la loro estrazione a norma dell'articolo 25 e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti, nei modi indicati dall'articolo 27.

4. Se il caso di cui al comma 3 si verifica in relazione a giudici chiamati a prestare servizio in qualità di aggiunti, il presidente ha facoltà di chiamare, oltre a quelli necessari a costituire il collegio, altri giudici per un numero complessivo non superiore a dieci (16).

(16) Articolo così sostituito prima dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1441 e poi dall'art. 4 del D.L. 14 febbraio 1978, n. 31.

Successivamente l'art. 26 è stato modificato dall'art. 1 del D.L. 6 febbraio 1986, n. 18 (Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1986, n. 31), convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 della Legge 24 marzo 1986, n. 79 (Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1986, n. 74) ed infine è stato così sostituito dall'art. 35 del

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

Art. 27 - Giudici popolari supplenti.

1. Se, per l'assenza dei giudici popolari estratti a sorte, o per un'altra causa, non è possibile costituire la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il presidente estrae dall'urna dei giudici popolari supplenti, due schede, non comprese quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giudice mancante, e dispone che i giudici ai quali le schede si riferiscono vengano citati senza ritardo anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per udienza successiva.

2. Il presidente, qualora occorra, può procedere a successive estrazioni dall'urna dei supplenti fino a che sia possibile costituire il Collegio.

3. I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare servizio, nei modi indicati nel primo comma dell'art. 26 (17).

4. Qualora l'assise sia convocata in un Comune per il quale non esistono le liste dei giudici popolari supplenti, il presidente imbussola in una urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei giudici popolari residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'art. 10; quindi procede alla estrazione nei modi indicati nei precedenti commi (18).

(17) Comma sostituito dall'art. 5, D.L. 14 febbraio 1978, n. 31.

(18) Tale articolo, già modificato dall'art. 7 della Legge 5 maggio 1952, n. 405, è stato così sostituito dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1441.

Art. 28 - Operazioni finali.

(...)

7

Art. 28-bis - Formazione dei collegi delle sezioni.

1. Se la Corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, agli adempimenti previsti dagli articoli 25, 26, 27 e 28 procede per ciascuna sezione convocata il presidente della stessa.
2. Qualora uno stesso giudice popolare sia estratto per la composizione di più sezioni, prevale l'estrazione relativa alla composizione della sezione che ha il numero d'ordine più basso (19).

(19) Aggiunto dall'art. 3 della Legge 21 febbraio 1984, n. 14 (Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1984, n. 55).

Art. 29 - Cause di dispensa dall'ufficio.

1. Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:
 - a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
 - b) i membri del Parlamento;
 - c) i Commissari delle regioni;
 - d) i componenti gli organi delle regioni preveduti dall'art. 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali;
 - e) i prefetti delle province.

Art. 30 - (Giuramento).

1. Nell'assumere servizio i giudici popolari effettivi e i giudici popolari aggiunti prestano giuramento secondo la seguente formula: Con la ferma volontà di compiere da persona d'onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenità prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine ed imparzialità, e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinché la sentenza riesca quale la società deve attenderla: affermazione di verità e di giustizia. Giuro altresì di conservare il segreto.

2. Dell'avvenuta prestazione del giuramento è compilato processo sottoscritto dal presidente e dal pubblico ufficiale addetto. I verbali di giuramento sono conservati agli atti della sessione cui si riferiscono e del prestato giuramento si fa menzione, a pena di nullità, nel verbale di dibattimento di ciascuna causa della sessione (20).

(20) Tale articolo, già modificato dall'art. 9 della Legge 5 maggio 1952, n. 405, è stato sostituito dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1441 e poi dall'art. 37 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

Art. 31 - Incompatibilità, astensione e ricusazione.

(...)

Art. 32 - Esclusione dei giudici popolari dalle sessioni successive a quella nella quale hanno prestato servizio.

1. Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d'assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della rimanente parte del biennio.
2. A tale effetto il presidente della Corte di assise ed il presidente della Corte di assise di appello, al termine di ciascuna sessione, trasmettono le schede dei giudici popolari, che vi hanno preso parte, rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise ed al presidente della Corte di appello (21), i quali collocano le schede in apposite urne portanti la indicazione: «Giudici popolari che hanno prestato servizio».

(21) Denominazione così modificata dall'art. 13 della Legge 5 maggio 1952, n. 405.

Art. 33 - Schede dei giudici popolari che non hanno prestato servizio nella sessione o che debbono essere eliminati dagli elenchi.

(...)

Art. 34 - Sanzioni per omessa presentazione.

1. Il giudice popolare che, chiamato a prestare servizio, non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di assise o della

8

Corte di assise di appello al pagamento di una somma da lire cinquemila a trentamila a favore della cassa delle ammende, e alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento cagionato dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.

2. Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente qualora il condannato, entro quindici

giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.

Art. 35 - Indebita manifestazione del convincimento.

(...)

Art. 36 - Indennità dei giudici popolari.

1. Ai giudici popolari spetta una indennità di lire cinquantamila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
2. L'indennità prevista dal comma 1 è aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni, a lire centomila giornaliera per le prime cinquanta udienze; è aumentata a lire centodiecimila giornaliera per le successive cinquanta udienze ed a lire centoventimila per le udienze successive (21).
3. Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale o per i consiglieri di corte di appello.
4. Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purché sia comparso in tempo utile per prestare servizio.
5. Ai giudici popolari è corrisposta una indennità speciale di ammontare pari a quella prevista dall'art. 3, comma 1, della Legge 19 febbraio 1981, n. 27, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
6. Ai giudici popolari, chiamati a prestare servizio nella sessione della corte di assise o della corte di assise di appello a norma dell'art. 26, spetta una indennità per la loro disponibilità e reperibilità di lire ventimila per ogni giorno di durata della sessione in cui non svolgono l'effettivo esercizio della funzione giurisdizionale (22) (23) (24).

(21) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-18 luglio 1997, n. 256 (Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, per difetto di motivazione sulla rilevanza. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 12-26 luglio 2000, n. 369 (Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione.

(22) Comma abrogato dal comma 44 dell'art. 52 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'abrogazione è stata confermata dall'art. 298 del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 298, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

(23) Articolo prima modificato dall'art. 3 della Legge 24 marzo 1978, n. 74, poi così sostituito dall'art. 1 della Legge 25 ottobre 1982, n. 795, e dall'art. 12 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273.

(24) Articolo abrogato dall'art. 299 del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 65 del citato D.P.R. n. 115 del 2002.